DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DELLE SEGRETERIE COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 8

Disposizioni concernenti le tasse di concorso e i diritti di segreteria

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' soppressa la tassa di ammissione ai concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale di segretario comunale, prevista dall'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni. Al pagamento dei compensi, delle indennita' e delle spese per il funzionamento delle commissioni, nonche' di quelle organizzative concernenti i suddetti concorsi, si provvede con i proventi di spettanza dello Stato derivanti dalla riscossione dei diritti di segreteria dei comuni e delle province di cui all'articolo 42 della citata legge n. 604 del 1962, e successive modificazioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la tassa di ammissione ai concorsi a posti di segretario comunale e provinciale, con esclusione dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale, prevista dall'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, e' elevata a lire cinquantamila. Le relative somme sono versate secondo le modalita' stabilite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Le somme arretrate dovute fino al 31 dicembre 1993 ai segretari comunali titolari di segreteria convenzionata o consorziata, in relazione alla inclusione della indennita' integrativa speciale nella base di calcolo della retribuzione mensile aggiunta di cui all'articolo 25, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono poste a carico dei fondi provenienti dai diritti di segreteria dei comuni e delle province di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, entro il limite massimo di 36 miliardi. Le somme sono rimborsate dal Ministero dell'interno, agli enti interessati, previa presentazione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di apposita, circostanziata richiesta dalla quale risultino gli importi pagati ed i soggetti beneficiari. Nel caso di richieste di rimborso da parte degli enti interessati di somme complessivamente superiori a quelle disponibili, il rimborso e' ridotto proporzionalmente. All'onere di L. 36.007.000.000, derivante dal presente articolo per l'anno 1995, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui iscritte al capitolo 1549 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno medesimo, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, quanto a L. 36.000.000.000 e quanto a L. 7.000.000, rispettivamente, agli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'articolo 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. I versamenti trimestrali di cui al comma 1 devono essere effettuati solo se di importo singolo superiore a lire cinquantamila. Negli altri casi i versamenti sono effettuati alla scadenza del trimestre in cui tale soglia minima e' raggiunta ed in ogni caso a chiusura di ciascun esercizio finanziario. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM), sono stabiliti i criteri e le modalita' relativi ai versamenti trimestrali, nonche' la documentazione riguardante la liquidazione, la riscossione ed il versamento dei diritti, che gli enti interessati sono tenuti ad inoltrare al Ministero dell'interno, ed i termini di detto adempimento.".

Versione in vigore dal 3 luglio 1995, non più in vigore dal 2 settembre 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali
Estremi	Decreto-legge 30 giugno 1995, n. 267
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-assicurare-la-funzionalita-delle-segreterie-267-1995/art-8-disposizioni-concernenti-le-tasse-di-concorso-e-i-diritti-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it